

Deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2023, n. 24-7566

**D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 7-2645 avente ad oggetto "Aggiornamento indirizzi per l'esercizio delle funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative di cui all'art. 26 comma 1 della L.R. 1/2004 e s.m.i. Revoca delle DDGR n.124-18354 del 14 aprile 1997 e n. 32-8191 del 11.02.2008". Modifiche e i**



Seduta N° 400

Adunanza 16 OTTOBRE 2023

Il giorno 16 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Andrea TRONZANO

**DGR 24-7566/2023/XI**

**OGGETTO:**

D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 7-2645 avente ad oggetto "Aggiornamento indirizzi per l'esercizio delle funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative di cui all'art. 26 comma 1 della L.R. 1/2004 e s.m.i. Revoca delle DDGR n.124-18354 del 14 aprile 1997 e n. 32-8191 del 11.02.2008". Modifiche e integrazioni.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 7-2645 sono stati aggiornati gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative di cui all'art. 26 comma 1 della L.R. 1/2004 e s.m.i.
- la deliberazione suddetta prevedeva:
  - l'adozione da parte delle AASSLL e della Città di Torino del Piano di Vigilanza Annuale di cui al punto 3 dell'allegato A della DGR suddetta, prevedendo almeno un controllo ispettivo ordinario per ciascuna struttura, nonché la trasmissione dello stesso alla Direzione Sanità e Welfare entro marzo di ogni anno;
  - la costituzione delle commissioni di vigilanza secondo quanto previsto al punto 2 dell'allegato A suddetto, nonché la necessità della presenza di tutti i componenti della stessa per la validità dei sopralluoghi, fatte salve le eccezioni già previste nell'allegato anzidetto;
  - l'adozione delle determinazioni dirigenziali del Settore regionale competente di approvazione dei modelli base che gli Enti vigilanti dovranno utilizzare per l'attività di

vigilanza, nonché delle check list degli elementi specifici oggetto di controllo, a cui seguirà l'entrata in vigore dell'intera disciplina di cui all'allegato A.

Considerato che:

- lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 30 marzo 2022;
- per far fronte alla gestione dello stato di emergenza, l'organizzazione delle ASL e l'attività del settore regionale competente sono state principalmente finalizzate a fronteggiare la pandemia;
- la gestione dell'emergenza pandemica ha reso ancor più critico il già difficile reperimento di risorse necessarie per l'implementazione dell'articolazione organizzativa aziendale richiesta dalle nuove disposizioni della dgr suddetta.

Considerato, altresì, che l'attuazione dei Piani di Vigilanza annuali è stata subordinata e condizionata dal periodo pandemico da SARS-Cov 2 ed in particolare dai seguenti eventi:

- alcune figure professionali (in particolare il geriatra impegnato in reparto COVID e il medico SISP, impegnato nelle vaccinazioni, nel contact tracing, ecc.) non hanno potuto garantire a pieno la loro presenza durante i sopralluoghi e alle riunioni collegiali;
- le Commissioni di vigilanza hanno dovuto effettuare numerosi sopralluoghi supplementari per verificare il rispetto sia delle indicazioni normative, sia delle procedure per il contenimento della diffusione del virus, che hanno determinato un ulteriore e significativo incremento dell'attività sia dal punto di vista informativo sia di vigilanza;
- pur avendo attivato appositi bandi per il reperimento delle necessarie figure professionali, alcune AASSLL non sono riuscite a costituire la commissione di vigilanza secondo quanto previsto al punto 2 dell'allegato A suddetto e pertanto non sono ancora presenti a tempo pieno in organico tutte le figure previste dalla DGR suddetta;
- per le motivazioni suddette le Commissioni di Vigilanza hanno dovuto operare e continuano a tutt'oggi con dotazione di personale di altri servizi, il cui impegno è comunque spesso limitato e prettamente riferito all'esecuzione del sopralluogo per quanto attiene alla verifica e vigilanza degli aspetti di relativa pertinenza, a fronte invece della complessità dell'attività di vigilanza che non si conclude con il sopralluogo, ma prevede altri compiti e impegni (quali per es. la partecipazione alle riunioni di verbalizzazione collegiali e/o la produzione di ulteriori relazioni a seguito delle integrazioni richieste e fatte pervenire dalle strutture).

Rilevato che in questo contesto:

- è stato difficoltoso garantire l'esecuzione dei sopralluoghi con cadenza annuale, così come previsto dalla deliberazione suddetta, per tutti i settori di attività, nonché con la presenza di tutti i componenti della commissione, considerato anche che alcune ASL, dato l'elevato numero di strutture presenti sul relativo territorio, devono prevedere più di una commissione di vigilanza per garantire l'effettuazione di un controllo in loco all'anno per ogni struttura;
- l'attività di vigilanza è stata effettuata in relazione alla gestione delle varie emergenze e pertanto non si è ritenuto opportuno approvare le check list e di conseguenza introdurre un nuovo sistema di vigilanza in un momento già caratterizzato da molteplici criticità;
- la programmazione delle attività di vigilanza è risultata inevitabilmente flessibile e limitata, dando la priorità alle verifiche nelle strutture che presentavano criticità, alle richieste di autorizzazioni/volturazioni, nonché alle visite ispettive straordinarie in risposta a criticità segnalate dai soggetti istituzionali (es. Autorità giudiziaria, SPRESAL, SIAN, Servizi Sociali, ecc.) o utenza e ad eventuali problematiche emergenti;

- l'effettuazione dei sopralluoghi con la necessaria presenza di tutti i componenti della commissione, così come previsto dalla DGR 7-2645/2020, risultando di difficile attuazione per le motivazioni suddette, ha di fatto fortemente limitato l'attività stessa.

Ritenuto, pertanto, necessario, a seguito dei confronti svolti dal Settore regionale "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità" con i Presidenti delle Commissioni di Vigilanza dell'ASL, integrare l'Allegato A "Indirizzi per l'esercizio delle funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative di cui all'art. 26 comma 1 della L.R. 1/2004 e s.m.i." della DGR 7-2645/2020, aggiungendo dopo l'ottavo capoverso del paragrafo 2.1 "Commissione di vigilanza" il seguente periodo:

"Fermo restando quanto sopra indicato, per la validità del sopralluogo ordinario, che non sia riferito a visita ispettiva autorizzativa, è richiesta la presenza di almeno tre componenti della Commissione di Vigilanza, di cui uno il Presidente, purchè sia stata fatta nei precedenti tre mesi una verifica documentale individuale o collettiva della struttura sugli aspetti certificabili e certificati da atti documentali; con cadenza almeno triennale deve essere effettuato un sopralluogo con tutti i componenti della commissione per ogni struttura".

Ritenuto, inoltre, necessario, in modifica di quanto disposto dal punto 3 del dispositivo della DGR 7-2645/2020, stabilire che entro il 30 novembre 2023 devono essere adottate le determinazioni dirigenziali del Settore regionale Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità di approvazione dei modelli base che gli Enti vigilanti dovranno utilizzare per l'attività di vigilanza, nonché delle check list degli elementi specifici oggetto di controllo, che le Commissioni di vigilanza devono utilizzare inizialmente in fase sperimentale al fine di poter eventualmente apportare modifiche e integrazioni alle stesse antecedentemente all'applicazione complessiva della nuova disciplina introdotta con la DGR 7-2645/2020.

Rilevato che la dgr 7-2645/2020 produce effetti dalla data di adozione per le parti che non richiedono l'adozione di check list, nelle more della revisione dei modelli organizzativi e delle procedure già in uso presso le ASL, e per la restante parte della disciplina di cui all'allegato A dal 1 marzo 2024.

La DGR n. 124-18354 del 14 aprile 1997 è revocata a decorrere dalla data suddetta.

Ritenuto, altresì, opportuno che le AASSLL e il Comune di Torino prevedano l'attivazione di una casella di posta elettronica, quale servizio URP, dedicata per la ricezione di eventuali segnalazioni e criticità, circostanziate e non anonime, riguardanti il funzionamento delle strutture oggetto di vigilanza, resa nota sul sito istituzionale dei suddetti enti, in collaborazione con la Regione Piemonte.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata con D.G.R. n 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso,  
vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.  
vista la L.R. 08.01.2004, n. 1 e s.m.i.  
vista la DGR 22 dicembre 2020, n. 7-2645;

la Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

1. di integrare l'Allegato A della DGR 7-2645 del 22.12.2020, disciplinante l'esercizio delle funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative di cui all'art. 26 comma 1 della L.R. 1/2004 e s.m.i., aggiungendo dopo l'ottavo capoverso del paragrafo 2.1 "Commissione di vigilanza" il seguente periodo:  
"Fermo restando quanto sopra indicato, per la validità del sopralluogo ordinario, che non sia riferito a visita ispettiva autorizzativa, è richiesta la presenza di almeno tre componenti, di cui uno il Presidente, purchè sia stata fatta nei precedenti tre mesi una verifica documentale individuale o collettiva della struttura sugli aspetti certificabili e certificati da atti documentali; con cadenza almeno triennale deve essere effettuato un sopralluogo con tutti i componenti della commissione per ogni struttura".
2. di stabilire che entro il 30 novembre 2023 devono essere adottate le determinazioni dirigenziali del Settore regionale Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità di approvazione dei modelli base che gli Enti vigilanti dovranno utilizzare per l'attività di vigilanza, nonché delle check list degli elementi specifici oggetto di controllo;
3. di stabilire che l'intera disciplina di cui all'allegato A della dgr 7-2645/2020, in modifica di quanto disposto dal punto 3 del dispositivo della medesima, produce effetti a far data dal 1 marzo 2024, fatta salva l'efficacia dalla data di adozione della dgr stessa delle parti che non richiedono l'adozione di check list;
4. di revocare le DDGR n. 124-18354 del 14 aprile 1997 con effetto da quanto disposto al punto 3 della presente deliberazione;
5. di demandare al Dirigente regionale del Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità l'eventuale adeguamento delle check list sulla base delle osservazioni delle Commissioni di vigilanza a seguito della sperimentazione delle stesse, da far pervenire entro e non oltre il 31.01.2024;
6. di prevedere che le AASSLL e il Comune di Torino attivino una casella di posta elettronica, quale servizio URP, dedicata per la ricezione di eventuali segnalazioni e criticità, circostanziate e non anonime, riguardanti il funzionamento delle strutture oggetto di vigilanza, da rendere nota sul sito istituzionale dei suddetti enti, in collaborazione con la Regione Piemonte;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.